



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto n. 7425 del 9/11/2011

Modifiche al decreto 17 ottobre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 657 della Commissione, del 10 luglio 2008, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero – caseari agli allievi delle scuole.

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e in particolare l'articolo 102, relativo alla concessione di aiuti per la distribuzione di prodotti lattiero - caseari agli allievi delle scuole;

Visto il regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, contenente le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto concerne la concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero - caseari agli allievi delle scuole;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione "garanzia";

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29.12.1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 17 ottobre 2008, concernente modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 657 della Commissione, del 10 luglio 2008, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, contenente ulteriori modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 657 della Commissione, del 10 luglio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2010;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Considerato che si è verificato un aumento dei prezzi di mercato di taluni prodotti lattiero - caseari ed è pertanto necessario adeguare i prezzi massimi applicabili per la cessione di tali prodotti agli allievi delle scuole;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 settembre 2011.

DECRETA:

ART. 1

1. Il comma 4, dell'articolo 2, del decreto ministeriale 17 ottobre 2008, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

“4. L'AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, definisce le modalità di applicazione armonizzate in materia di riconoscimento dei richiedenti, di sospensione e ritiro dei riconoscimenti, di presentazione delle domande e di espletamento dei controlli.”

ART. 2

1. Il testo dell'articolo 6, del decreto ministeriale 17 ottobre 2008, è sostituito dal seguente:

“1. Le categorie di prodotti di cui all'allegato I al regolamento per le quali è concesso l'aiuto, la definizione dei prodotti, i prezzi massimi applicabili, gli importi degli aiuti espressi in euro ed i quantitativi massimi giornalieri sono quelli riportati di seguito”:



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CATEGORIA I

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg) *	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
a) Latte trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,50	1,30	18,15
Latte trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml.....	257,50	1,55	18,15
b) Latte trattato termicamente, al cacao, addizionato di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,50	1,30	18,15
Latte trattato termicamente, al cacao, addizionato di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) al regolamento (CE) n. 1234/2007 contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,50	1,80	18,15



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

c) Yogurt ottenuto dal latte trattato termicamente, addizionato o meno di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte trattato termicamente e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, lettere b), c) e d) al regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele...	257,50	3,50	18,15
---	--------	------	-------

* il prezzo massimo è riferito all'importo effettivamente pagato dagli allievi

CATEGORIA II

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg) *	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Yogurt, ottenuto da latte trattato termicamente, anche aromatizzato, addizionato di frutta, contenente il 75% (in peso) di latte trattato termicamente e conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b), c) e d) al regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele.....	286,11	3,52	16,34

* il prezzo massimo è riferito all'importo effettivamente pagato dagli allievi



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CATEGORIA III

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg) *	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Formaggi freschi e formaggi fusi anche aromatizzati, conformi alle disposizioni del punto II, dell'allegato XII al regolamento (CE) n. 1234/2007, contenenti al massimo il 10% (in peso) di ingredienti non lattieri	85,83	8,20	54,45
Formaggi freschi Crescenza, Stracchino e Robiola	85,83	10,00	54,45
Mozzarella di Bufala campana	85,83	10,50	54,45

* il prezzo massimo è riferito all'importo effettivamente pagato dagli allievi

CATEGORIA IV

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg) *	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Formaggio "Grana Padano"	28,64	11,35	163,4
Formaggio "Parmigiano Reggiano"	28,64	15,20	163,14

* il prezzo massimo è riferito all'importo effettivamente pagato dagli allievi



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CATEGORIA V

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg) *	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Altri formaggi, conformi alle disposizioni del punto II, dell'allegato XII al regolamento (CE) n. 1234/07, diversi dai formaggi della categoria III e IV, contenenti al massimo il 10% (in peso) di ingredienti non lattieri	33,66	9,80	138,85

* il prezzo massimo è riferito all'importo effettivamente pagato dagli allievi

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 9 novembre 2011

IL MINISTRO
Francesco Saverio Romano